

ASSOCIAZIONE "AMICI DI EMMAUS ETS"

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 – E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "AMICI DI EMMAUS ETS" (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 – La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 – L'Associazione ha sede in Milano.

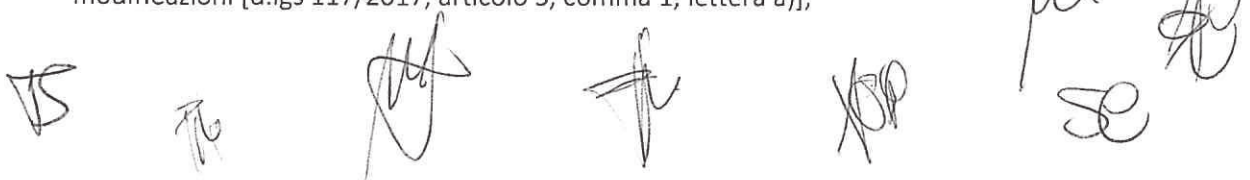
1.4 – Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2.1 - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, rivolte alla tutela dei diritti umani e sociali di bambini, giovani, adulti e famiglie di espatriati e rifugiati, portatori di handicap e orfani di tutto il mondo, con particolare riferimento ai soggetti di nazionalità ucraina.

2.2 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];

The bottom of the page features seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. These signatures represent the members of the board of directors who have approved the statute.

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera n)];
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v)].

2.3 L'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, a titolo indicativo e non esaustivo, intende:



- Realizzare progetti sociali, socio sanitari, culturali ed educativi finalizzati allo sviluppo personale, all'eliminazione delle disuguaglianze e all'inserimento sociale di bambini, giovani e adulti espatriati, rifugiati, portatori di handicap, orfani, persone a basso reddito, disoccupati, famiglie e altre persone in condizioni di vita difficili provenienti da tutto il mondo, con particolare riferimento ai soggetti di nazionalità ucraina;
- Collaborare attraverso progetti di sostegno e sviluppo con altri enti con i quali si condividano le finalità e gli scopi;
- Effettuare campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni, convegni, anche attraverso la collaborazione con organizzazioni internazionali, su temi di particolare interesse sociale attinenti alle finalità dell'associazione;
- Realizzare programmi di formazione professionale e supporto all'inserimento del mercato del lavoro, a favore dei soggetti svantaggiati sopra menzionati;
- Condurre ricerche scientifiche, sociologiche e analitiche direttamente in relazione con gli obiettivi dell'attività dell'associazione;
- Fornire assistenza per l'attuazione di programmi di riabilitazione per disabili;
- Creare un ambiente favorevole allo sviluppo di innovazioni in materia di istruzione, cultura, sviluppo sostenibile e imprenditorialità sociale rivolta ai soggetti sopra menzionati;
- Supportare la diffusione dei valori democratici e della consapevolezza, a favore dello sviluppo della società civile.

2.4. Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione potrà aderire o promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

2.5 L'Associazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il

TS FH AS FH ASP M SE AR

conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTE FONDI

3.1 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.2 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- l'apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a small 'TS', a signature that appears to be 'M', a large stylized signature, a signature that looks like 'P', a signature that looks like 'H', a signature that looks like 'S', a signature that looks like 'K', and a signature that looks like 'J'.

- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - ESERCIZIO

5.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati.

5.3 In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

5.4 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Handwritten signatures of the board members, including the President and the members of the Board of Directors, placed at the bottom of the document.

5.5 Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

Art. 6 - ASSOCIATI

6.1. Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano considerati da questo ammessi, dichiarando di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione.

6.2. Gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, e al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.4. Gli associati hanno diritto di voto in assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto a un voto.

Ogni associato ha altresì diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. I libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 7 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

7.1. Le persone che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

Per i minori di età, la domanda viene controfirmata, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.



In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.2. Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota annuale di associazione.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Art. 10 - VOLONTARI

10.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

A row of eight handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors (Consiglio Direttivo) who have approved the document.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 consiglieri.

11.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati tra gli associati.

11.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri sono rieleggibili.

Art. 12- NOMINA DEL PRESIDENTE

12.1 Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente; può altresì nominare un Vice-Presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

12.2 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, i membri del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti.

Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati entro otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

13.2. Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they are: a stylized 'AS', a signature that appears to be 'H', a signature that appears to be 'MA', a signature that appears to be 'Fu', a signature that appears to be 'SP', a signature that appears to be 'mu', and a signature that appears to be 'se' followed by a large flourish.

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti; solo in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

13.4. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.

13.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato o dal Consigliere più anziano.

13.6. Il Presidente all'inizio di ogni riunione nomina un Segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto, e predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, o rendiconto, e preventivo di cui all'articolo 5.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli membri.

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the members of the Board of Directors mentioned in the text above.

14.2 Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati o direttori operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Art. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

16.1 Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati entro quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

16.2 L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

16.3. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

16.4. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

A row of seven handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board or the assembly. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16.5. Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

16.6. L'assemblea straordinaria

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

16.7. Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.8. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.



16.9. Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente Statuto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

16.10 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.11 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Art. 17 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

18.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.3 Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 - CONTROVERSIE



Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione o negli Enti associati: giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Milano, 21/03/2022

In originale firmato

Togni Stefano
Marco Jucker
Fini Luca
Laura Muraletto
Anna Ruff.
Alex
Stefano Conte
Anna Serena Porola